

Sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2016

Materia: bilancio e finanza pubblica.

Parametri invocati: articoli 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Regione Veneto.

Oggetto: articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Esito: illegittimità costituzionale, inammissibilità e non fondatezza.

La Regione Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per asserito contrasto con gli articoli 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione.

La disposizione impugnata modifica l'articolo 3, commi 4 e 7, del decreto-legge 95/2012, prevedendo: a) che la riduzione del 15% - disciplinata al comma 4 - dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni pubbliche decorra dal 1° luglio 2014 anziché dal previgente 1° gennaio 2015; b) che l'ambito di applicazione del predetto comma 4, oltre che del comma 6, dell'articolo 3 del decreto 95/2012, sia esteso anche alle Amministrazioni non statali, originariamente non contemplate, fatta salva la facoltà delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di adottare misure alternative, da cui però devono derivare risparmi non inferiori rispetto a quelli previsti. La disposizione impugnata imporrebbe, secondo la ricorrente, una misura permanente e dettagliata di contenimento della spesa, prescindendo da qualsivoglia intesa con le Regioni e travalicando quanto previsto dalla Costituzione sia in termini di competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), sia in termini di autonomia finanziaria delle Regioni e di leale collaborazione (articoli 119 e 120 della Costituzione). La disposizione impugnata imporrebbe, inoltre, una riduzione generalizzata e priva di riferimenti all'ammontare medio dei costi dei canoni di locazione, e ciò a detrimento, indiscriminatamente, delle Regioni virtuose, che avevano già raggiunto risultati significativi nella riduzione dei propri costi, e Regioni meno virtuose, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

La Corte ha ritenuto non ammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli articoli 119, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, rilevando la mancata precisazione delle ragioni della violazione da parte della Regione ricorrente, che si è limitata ad invocare, quanto alla violazione del principio della leale collaborazione, la necessità di una intesa, senza tuttavia precisare perché la Costituzione imporrebbe nella fattispecie il coinvolgimento delle Regioni, tenuto conto che *“tra l'altro, in base al costante orientamento di questa Corte, “il principio di leale collaborazione, ove non sia*

specificamente previsto, non si impone nel procedimento legislativo” (ex plurimis, da ultimo, sentenza n. 43 del 2016...)”; e, quanto alla violazione dell’articolo 119, che la sua lesione si determinerebbe “per l’effetto perequativo implicito e distorto che le disposizioni impugnate producono”, senza specificare in che modo tale effetto perequativo si produrrebbe e perché dovrebbe ritenersi in contrasto con i parametri invocati.

Nel merito, la Corte ha ritenuto la disposizione in commento costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione *“nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 95/2012, e comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome “sino all’anno 2016”*. Secondo il costante orientamento della Corte, richiamato anche nella sentenza in commento, le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - *“applicabili”, tra l’altro, anche alle autonomie speciali” - “alla duplice condizione che: a) prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente tale che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; b) abbiano il carattere della transitorietà”* Ebbene, a giudizio della Corte, la disposizione impugnata soddisfa il primo requisito in quanto, pur prevedendo una puntuale riduzione del 15% dei canoni di locazione, lascia alle Regioni la possibilità di adottare misure alternative a patto che da esse non derivi un risparmio inferiore da quanto previsto dall’applicazione della disposizione. La disposizione impugnata non soddisfa, invece, la seconda condizione, poiché non prevede limiti temporali di efficacia della misura di riduzione della spesa. Rilevato il carattere necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, che vengono scandite dalla legge di stabilità lungo un arco, di regola, triennale, la Corte ha quindi ritenuto che la disposizione impugnata, essendo intervenuta a correggere i conti pubblici relativamente al triennio 2014/2016, debba trovare applicazione non oltre l’anno 2016. In merito alle questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la Corte è giunta ad una pronuncia di infondatezza, in quanto la disposizione impugnata prevede la riduzione del canone di locazione come uno degli strumenti utilizzabili per la riduzione della spesa, lasciando le Regioni libere di utilizzare strumenti alternativi e limitandosi a stabilire il risparmio complessivo che da essi ne deve derivare. Le Regioni che ritenessero di subire un irragionevole e grave pregiudizio alla propria attività istituzionale da una riduzione dei canoni di locazione, hanno quindi la facoltà di non applicarla, adottando però misure che garantiscano un risparmio di pari importo.